comune di PRATO

Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **40** del **30/07/2020**

Oggetto: **Decreto dirigenziale Rep. n. 32146 del 28/02/2019 di acquisizione ai sensi ex art. 42 bis del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 e s.m.i., degli immobili occorsi per i lavori di realizzazione della nuova viabilità di raccordo fra Viale della Repubblica e l'Asse delle Industrie, denominata Viale Enrico Berlinguer, nell'ambito dell'attuazione del Piano di lottizzazione del comprensorio denominato Macrolotto Industriale Sud-Est - Convalida.**

Adunanza ordinaria del 30/07/2020 ore 14:30 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 14,56.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 29 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	-	X
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	-	X	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Biancalani Luigi, Leoni Flora, Sanzò Cristina, Squittieri Benedetta, Santi Ilaria, Mangani Simone

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Oggetto: **Decreto dirigenziale Rep. n. 32146 del 28/02/2019 di acquisizione ai sensi ex art. 42 bis del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 e s.m.i., degli immobili occorsi per i lavori di realizzazione della nuova viabilità di raccordo fra Viale della Repubblica e l'Asse delle Industrie, denominata Viale Enrico Berlinguer, nell'ambito dell'attuazione del Piano di lottizzazione del comprensorio denominato Macrolotto Industriale Sud-Est - Convalida.**

Il Consiglio

Relazione:

- In data 03/05/1990, in esecuzione di quanto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 351 del 12/03/1990, veniva stipulata tra il Comune di Prato ed i mandatari dei lottizzanti, a cui è subentrato il Consorzio Macrolotto Industriale n. 2 di Prato (da adesso Consorzio Macrolotto) in data 24/09/1992, la Convenzione di lottizzazione, rogata dal Notaio Stefano Balestri di Prato, Rep. n° 93746/17532 per la lottizzazione del Macrolotto Industriale n. 2
- In data 08/07/1999 veniva sottoscritta una Convenzione di variante organica al Piano di lottizzazione che prevedeva l'inserimento, nell'ambito delle opere di urbanizzazione da porre a carico dei lottizzanti, del prolungamento del Viale della Repubblica, per stabilire un collegamento diretto fra la realizzazione della lottizzazione industriale e quello della viabilità primaria cittadina (Asse delle Industrie e Declassata);
- IL progetto della nuova viabilità di collegamento predisposto dal Consorzio Macrolotto veniva approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 1874 del 25/07/1995;
- Con la citata deliberazione G.C. n° 1874/1995 veniva dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, nonché approvato il progetto delle attività espropriative ed i piani particellari delle aree da espropriare e da occupare di proprietà di soggetti non aderenti al Consorzio di lottizzazione;
- Con Ordinanza sindacale P.G. n° 60024 del 15/11/1995 il Comune di Prato autorizzava l'occupazione d'urgenza e l'introduzione dei tecnici incaricati nei fondi necessari alla realizzazione delle opere e quindi oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità;
- In data 15/12/1995 l'Amministrazione comunale provvedeva a redigere lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei terreni, fra i quali, quelli di proprietà del Sig. C. F., in assoluta conformità al piano particellare allegato al progetto approvato con la deliberazione di Giunta comunale n° 1874/1995 e specificatamente per la superficie di mq. 2.349 da espropriare e di mq. 256 in occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 298 del 22/12/1998 era stata nel frattempo adottata una variante organica al P.R.G. e al Piano di lottizzazione che aveva apportato

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

variazioni alle dimensioni ed al tracciato della nuova viabilità di collegamento tra il Viale della Repubblica e l'Asse delle Industrie, variante definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio comunale n° 85 del 29/04/1999;

- Tali deliberazioni, pur variando la consistenza ed il posizionamento del tracciato stradale, erroneamente non adeguavano il piano particellare di esproprio e di occupazione relativamente ai beni di proprietà del Sig. C.F.;
- Con Decreto definitivo di esproprio P.G. n° 62033 del 13/09/2000 venivano acquisite al patrimonio comunale gli immobili descritti nei piani particellari originari, occorrenti per la realizzazione della nuova viabilità: Raccordo viale della Repubblica con l'Asse delle Industrie;
- Con detto Decreto non venivano quindi acquisite le ulteriori aree di proprietà del Sig. C.F. interne alla lottizzazione, necessarie alla realizzazione delle opere in virtù della variazione del tracciato di cui alla citata variante definitivamente approvata con la deliberazione C.C. n° 85/1999;
- Tali aree venivano quindi occupate abusivamente ed irreversibilmente trasformate per la realizzazione della nuova viabilità, denominata V.le Enrico Berlinguer, senza alcun valido titolo di proprietà in quanto non ablate con i Decreti di esproprio P.G. n° 47834 del 07/07/2000 e P.G. n° 62033 del 13/09/2000;
- Con verbale in data 04/08/2005 le opere del nuovo assetto viario venivano consegnate al Comune di Prato che, con Ordinanza n. 2180 Prot. n° 2316 del 03 agosto 2005, apriva al traffico veicolare detta viabilità (Viale Enrico Berlinguer);
- Le porzioni di suolo di proprietà del Sig. C. F. occupate illegittimamente dal sedime della nuova strada sono state successivamente individuate, con frazionamento catastale del 02/10/2006, con le particelle n. 505 di mq. 692 e n. 506 di mq. 204 del foglio di mappa 94;
- In data 19/11/2015, Causa civile R.G. n° 4245/2015, il Sig. C.F. citava in giudizio, avanti il Tribunale di Prato, il Consorzio Macrolotto chiedendo la restituzione delle aree illegittimamente occupate e trasformate, previa rimessa in pristino, oppure in subordine il pagamento di un indennizzo;
- Con successiva Ordinanza in data 14/06/2017, il Tribunale di Prato ordinava la chiamata in causa del terzo, il Comune di Prato, nella causa civile NRG 4245/2015;
- Con atto Rep. n° 53228 in data in data 07/07/2017 ai rogiti del Dott. Renato D'Ambra notaio in Prato, di novazione della originaria convenzione di lottizzazione del Macrolotto Industriale n. 2 di Prato - Piano di lottizzazione, veniva stabilito all'art. 3 "Cessione delle aree urbanizzate e a standard", che il Consorzio Macrolotto si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Prato le aree di proprietà del Sig. C. F. esperendo ogni utile tentativo per conseguirne bonariamente la proprietà, omissis…" *In mancanza di intesa, l'Amministrazione Comunale per conseguire la proprietà delle aree in questione attiverà, ove ne sussistano i presupposti di legge, il procedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, preso atto che il competente Servizio Mobilità ed Infrastrutture ha già accertato la necessità del mantenimento della predetta viabilità pubblica, procedimento i cui costi saranno interamente a carico del Consorzio, compresi*

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

gli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima dell'area, comunque definiti anche a seguito di contenzioso, e le relative spese tecniche, legali e fiscali" omissis*;*

- In considerazione dell'instaurato contenzioso, al fine di verificare la possibilità di concludere un accordo transattivo tra le parti interessate e porre fine alla vicenda controversa, l'ufficio espropri invitava con nota P.G. n° 14156 del 22/01/2018 il Sig. C. F. ed il Consorzio Macrolotto ad un incontro presso la propria sede, l'incontro si teneva il 21/02/2018 senza esiti positivi;
- il Consorzio Macrolotto con nota Prot. n° 119/2017, ricevuta con P.G. n° 77926 del 05/05/2017, richiedeva al Comune di Prato di procedere all'acquisizione dei terreni di che trattasi, irreversibilmente trasformati senza un valido ed efficace provvedimento di esproprio, mediante le procedure previste dall'art. 42 bis del DPR 327 del 08/06/2001;
- Esperiti inutilmente i tentativi di accordo con la controparte, valutato il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'utilizzo pubblico, mai interrotto, della viabilità denominata Viale Enrico Berlinguer in quanto di importanza primaria nell'assetto del traffico cittadino, veniva emanato ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 il Decreto dirigenziale Rep. n. 32146 del 28/02/2019 per l'acquisizione coattiva delle aree occupate e trasformate per tale finalità, "allegato 1" allegato in atti alla presente deliberazione ;
- Con nota P.G. n° 97978 del 07/06/2017 il Dirigente del Servizio Mobilità aveva infatti attestato che " la viabilità realizzata è classificata come strada di scorrimento sia dal regolamento urbanistico che dal Piano urbano per la mobilità sostenibile, e riveste un'importanza primaria nell'organizzazione di traffico cittadino, nè sarebbe ipotizzabile deviare l'attuale tracciato su terreni diversi, in quanto ciò pregiudicherebbe la continuità fisica e funzionale dell'intero asse stradale denominato Viale Enrico Berlinguer. Pertanto si ritiene che sussista un prioritario interesse pubblico a mantenere lo stato di fatto in cui si trovano le aree interessate e che sia evidente la mancanza di ragionevoli alternative";
- Preventivamente all'emissione del Decreto di acquisizione sanante Rep. n. 32146/2019 Il Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 29/06/2017 in sede di approvazione della la variante urbanistica per il completamento delle opere di urbanizzazione del Consorzio Macrolotto, aveva altresì approvato l'Atto di novazione e modifica della originaria convenzione di lottizzazione, prendendo atto del preminente interesse pubblico a mantenere la viabilità di che trattasi, con l'espressa indicazione all'art. 3 dell'Atto di novazione della convenzione, di attivare in caso di mancato accordo la procedura di acquisizione coattiva delle aree private ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- Il Sig. C.F. con atto di citazione notificato in data 20/04/2019 avanzava ricorso avanti al T.A.R. Toscana nei confronti del Comune di Prato e nei confronti del Consorzio Macrolotto quale contro interessato per l'annullamento del Decreto Rep. n. 32146 del 28/02/2019 di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n° 32772001 degli immobili occorsi per la realizzazione della nuova viabilità di che trattasi;
- Nel primo motivo del ricorso la parte attrice chiede al Tribunale amministrativo l'annullamento del provvedimento impugnato per illegittimità derivante dalla incompetenza relativa del Dirigente del Servizio, Gare, Provveditorato e Contratti

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

all'emissione, dovendo il Decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 essere adottato con delibera di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

- In particolare nel suddetto ricorso si sostiene che l'atto impugnato non sarebbe stato preceduto da una deliberazione del Consiglio comunale, organo deputato alle acquisizioni immobiliari del Comune e sarebbe quindi mancata l'espressione della preventiva volontà di acquisire al patrimonio comunale le aree private, argomentando che risulta insufficiente quanto indicato all'art. 3 dell'Atto di novazione della originaria convenzione di lottizzazione, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29/06/2017;
- Il ricorso pendente avanti al T.A.R. Toscana per l'annullamento del provvedimento in questione è quindi fondato, fra gli altri motivi, anche sul presupposto che debba essere il Consiglio comunale l'organo atto a valutare e confrontare gli interessi pubblici e quelli privati e, nel caso del preminente ed attuale interesse pubblico a deliberare l'attivazione delle procedure previste dall'art. 42 bis del D.P.R. n°327/2001;
- Rilevato che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la competenza ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 appartenga al Consiglio comunale in base a quanto previsto dall'art. 42, lettera l, del D.lgs. n.267/2000, di modo che il Dirigente può adottare detto provvedimento solo dopo che il C.C. abbia valutato il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica e si sia pronunciato in tal senso;
- Atteso che il Consiglio comunale sostanzialmente si era già espresso con l'indicazione, contenuta nell'atto di novazione della Convenzione di lottizzazione, di attivare, in caso di necessità, le procedure acquisitive previste dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ma che, per evitare un esito incerto del contenzioso pendente sul punto in questione, è opportuno procedere a rafforzare la volontà già espressa dal C.C. con la convalida dell'atto impugnato;
- Ritenuto pertanto prudenziale ed opportuno avviare un procedimento finalizzato alla convalida da parte del Consiglio comunale del Decreto dirigenziale Rep. n. 32146_2019 è stata inviata la relativa comunicazione informativa al Sig. C.F. con nota P.G. n. 93725 del 25/05/2020 mediante lettera raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento;
- La medesima lettera recante la comunicazione di avvio del procedimento è stata inoltre inviata per conoscenza anche al legale del Sig. C.F., Avv. Anna Giannerini, via PEC con P.G. n. 114670 del 30/06/2020;
- Rilevato che, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione di avvio del procedimento P.G n. 93725 del 25/05/2020, non sono pervenute osservazioni inerenti il procedimento stesso, né richieste di rimessione in termini;
- Si accludono comunque agli atti della presente deliberazione le osservazioni pregresse "allegato 2", relative alla notifica al Sig. C.F. della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento per acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis – D.P.R. n. 327/2001, ricevute con P.G. n. 215999 del 20/11/2018;
- Si conferma a tal proposito quanto contenuto nel provvedimento P.G. n. 234728 del

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

18/12/2018 con cui venivano controdedotte dette osservazioni e non ritenuto congruo il valore degli indennizzi proposto, confermando il valore di €/mq. 69,51 (sessantanove/51) offerto per il risarcimento del danno per illegittima occupazione degli immobili di che trattasi;

- La complessiva somma di € 120.688,56 (centoventimilaseicentottantotto/56) per risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale e per il periodo di occupazione illegittima per i beni irreversibilmente trasformati è stata depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, come risulta dagli atti d'ufficio;

  - Vista la legge 249 del 1968 che, all'articolo 6, ammette la convalida dell'atto amministrativo viziato da vizio di incompetenza sia relativa che assoluta, anche nel corso del giudizio;
  - Visto l'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 e s.m.i.;
  - Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Gare Provveditorato e Contratti, in data 20.07.2020, in ordine alla regolarità tecnica;
  - Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
  - Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie", in data 29.07.2020;
  - Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti	**29**	
Favorevoli	**20**	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Astenuti	**9**	Belgiorno, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

APPROVATA

Delibera

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

1. Di dare atto della sussistenza del preminente interesse pubblico al mantenimento della viabilità denominata Viale Enrico Berlinguer quale importante strada di scorrimento che riveste un'importanza primaria nell'organizzazione di traffico cittadino e che, non sussistendo valide alternative, debba essere mantenuto lo stato di fatto in cui si trovano le aree interessate.

2. Di convalidare il Decreto dirigenziale Rep. n° 32146 del 28/02/2019 di intervenuta acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i., dei beni occorsi alla realizzazione della nuova viabilità denominata Viale Enrico Berlinguer (aree interne alla lottizzazione industriale del comprensorio denominato Macrolotto Sud-Est) identificati al Catasto Terreni di Prato al foglio di mappa n. 94 con le particelle n. 505 di mq. 692 e n. 506 di mq. 204 di ex proprietà del Sig C.F.

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni decorrenti sempre dalla conoscenza del presente atto.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	**28**	Essendo nel frattempo uscito il Consigliere Belgiorno
Favorevoli	**20**	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Astenuti	**8**	Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SE_2020_218.odt.pdf.p7m	20/07/2020
902C9AE883855ABA2D462BAAA5F5BD1FC5609E0F3FE1CBBC3B949FC483FFB247		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE
codice fiscale LBRGRL78T02G999J
num.serie: 173676930863871358095766575193763007 40
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice fiscale FDLSNT63S65F205T
num.serie: 84417472972433758356609304697766650961
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021